



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

**SETTORE**  
Attività Tecniche e Produttive  
Programmazione e Gestione  
del Territorio

Rep. generale

n. 1653

## ORDINANZA n. 142 del 25 giugno 2013

**OGGETTO:** Ripristino dello stato dei luoghi antecedente la realizzazione abusiva di due fabbricati in blocchetti di laterizio, roulotte con materiale ligneo in ampliamento nonchè due tettoie in legno in località Foro di questo Comune. Ditta: DI RENZO ELIGIO.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**PREMESSO** che la Ditta DI RENZO Eligio, con nota raccomandata del 31.01.2005, ha presentato istanza di condono ambientale per opere edilizie abusivamente realizzate in località Foro di questo Comune, mediante accertamento di compatibilità paesaggistica in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi della Legge n° 308/04;

**CHE** conseguentemente questo Comune ha attivato il procedimento ai sensi dell'art. 1, commi 37, 38 e 39 della stessa Legge richiedendo il previsto parere al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza per i BB.AA. de l'Aquila con nota prot. n° 31737 del 28.11.2005;

**CHE**, a seguito di rapporto di servizio del Comando Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pescara prot. n° 1605/24 del 22 maggio 2006 è stata accertata, presso un'area privata distinta in catasto al fg 2 con la particella 783 di proprietà della Ditta DI RENZO Eligio, la realizzazione abusiva di opere edilizie consistenti nella posa in opera di due fabbricati, di cui il primo in blocchetti di laterizio, copertura in legno a due falde e relativi infissi e il secondo composto da una roulotte con materiale ligneo in ampliamento, oltre a due tettoie interamente in legno sostenute da piastri in legno e mattoni nonché una recinzione dell'intera area con elementi verticali in legno di altezza pari a mt. 1.70;

**CHE** pertanto, con nota prot. n° 14888 del 16.06.2006, in esecuzione dell'accertamento di cui sopra e considerato che non risultavano pendenti istanze di condono edilizio ai sensi della Legge 326/03 prodotte dalla Ditta interessata, è stato notificato l'avvio del procedimento per la successiva emanazione di provvedimento amministrativo sotto l'aspetto edilizio, di ripristino dello stato dei luoghi antecedente la realizzazione abusiva delle opere descritte in premessa ai sensi della Legge n° 241/90;

**CHE** successivamente la Ditta Di Renzo Eligio ha provveduto a trasmettere istanze di condono edilizio per gli abusi de quo acquisite al protocollo dell'Ente in data 13.07.2006;

**CHE** tali istanze sono state dichiarate improcedibili essendo state prodotte fuori termine in quanto dovevano essere presentate entro il 10.12.2004 ai sensi dell'art. 32, comma 25 della Legge n. 326/03 nel testo in vigore (L. 191/04 art. 5);

**VISTO** il provvedimento del 25/07/06 n. 18945 di improcedibilità delle richieste di condono edilizio in quanto presentate fuori dei termini di legge sopraccitati;

**VISTO** altresì il provvedimento di sanatoria ambientale del 15/12/06 n. 30901 di protocollo rilasciato ai sensi della Legge 308/04 art. 1, comma 37 - 38 - 39 fatto salvo e impregiudicato l'aspetto edilizio;

**RILEVATO** che in data 16/11/07, in riferimento alla nota della ditta del 3/10/07 acquisita l'8/10/07 con cui si richiedevano chiarimenti/notizie circa lo stato della procedura edilizia di sanatoria, è stato comunicato che successivamente al rilascio del provvedimento di sanatoria ambientale erano stati posti specifici quesiti ai rispettivi Ministeri e che in mancanza di riscontro si sarebbe provveduto all'emissione di provvedimento amministrativo sotto l'aspetto edilizio ai sensi del D.P.R. 380/01;

**CHE** in effetti sono stati posti specifici quesiti in data 24.09.2006, 12.06.2007 e 07.09.2007 ai rispettivi Ministeri al fine di chiarire se il provvedimento rilasciato sotto l'aspetto ambientale può ritenersi assorbente anche del procedimento sotto l'aspetto edilizio;

**CHE** la Regione Abruzzo in data 03.07.2007 ha trasmesso a questo Comune la nota del Ministero per i Beni Culturali del 03.10.2006 nonché la Sentenza del Consiglio di Stato del 15.06.2005 n. 1956/2005;

**VISTO** il provvedimento del 03.04.2008 di non accoglimento della richiesta di condono edilizio presentata dalla ditta in quanto prodotta fuori dal termine stabilito dalla Legge n. 326/03 e s.m.i. ed integrazioni;

**EFFETTUATI** gli ulteriori approfondimenti e rilevato che la sanatoria di cui alla L. 308/04 non assorbe né ricomprende l'aspetto edilizio;

**RILEVATO**, dagli approfondimenti svolti, che il condono ambientale ai sensi della Legge n° 308/04 costituisce condono penale e non sotto l'aspetto edilizio ai sensi del predetto D.P.R. n. 380/01 e quindi non sono condivisibili le motivazioni adottate nella nota del 13.07.2006 della ditta, considerato che da una pronuncia positiva di compatibilità paesaggistica ai sensi della Legge n. 308/04 non consegue in alcun modo la sanatoria ai fini edilizi;

**VISTA** la nota prot. n. 7827 di riavvio del procedimento de quo nonché le note di riscontro prot. n. 10547 del 18 aprile 2013 e n. 14348 del 28 maggio 2013;

**CONSIDERATO** che l'attivazione di un nuovo procedimento da parte di codesta Ditta, nel caso specifico ai sensi del D.P.R. n. 447/98 nel testo in vigore, non può essere preso in considerazione per la procedura in oggetto, non legittimando in alcun modo le opere abusive come descritte in premessa e tuttora insistenti in C.da Foro di questo Comune;

**CHE**, per quanto sopra, si rende opportuno ed inderogabile adottare provvedimento amministrativo sotto l'aspetto edilizio a carico del responsabile degli abusi ai sensi del D.P.R. n. 380/01, art. 31;

**VISTO** pertanto il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, art. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 245 del 20.10.2001;

**RITENUTA** la necessità di provvedere;

#### **ORDINA**

per le motivazioni di cui in premessa al signor:

**DI RENZO ELIGIO**, nato a Pennadomo (CH) il 12.05.1950 e residente a Chieti in Via Ferri n° 68, in qualità di proprietario, di provvedere, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica della presente, al ripristino dello stato dei luoghi antecedente la realizzazione abusiva di due fabbricati in blocchetti di laterizio, copertura in legno a due falde e relativi infissi il primo e roulottes con materiale ligneo in ampliamento il secondo, oltre a due tettoie interamente in legno sostenute da piastrini in legno e mattoni, in quanto abusivamente poste in essere in c.da Foro di questo Comune.

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della L. 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di gg. 60 decorrenti dalla data di notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al competente T.A.R o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, addì 25 giugno 2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Nicola PASQUINI

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*